

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola

e

ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

PREMESSA

L'**ANP** - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, con sede legale in Viale del Policlinico 129/a 00161 – Roma, codice fiscale 97056510155, è rappresentata dal prof. Giorgio Rembado, che interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore di ANP (di seguito "ANP").

L'ANP rappresenta la categoria dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in ogni sede e ad ogni livello, ne tutela gli interessi morali ed economici, promuove iniziative atte a migliorare la loro professionalità, favorisce, progetta ed organizza la loro formazione. In particolare, l'ANP è l'associazione sindacale e professionale più rappresentativa dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, con proprie strutture organizzative in tutte le province italiane.

L'**ANCL** – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 456, codice fiscale 80198670582, è rappresentata dal dott. Francesco Longombardi, che interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore di ANCL SU (di seguito "ANCL").

L'ANCL è l'unico sindacato di categoria dei Consulenti del Lavoro. I soci sono liberi professionisti, uomini e donne, iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro che operano a stretto contatto con le aziende assistite e con i loro dipendenti, con i lavoratori in genere, con i pensionati e con tutti coloro che hanno necessità di interagire con il mondo del lavoro.

L'ANCL opera attraverso rappresentanze Regionali, è presente in tutte le Regioni, e Provinciali .

L'ANCL inoltre dedica particolare attenzione al ruolo fondamentale esercitato dalle istituzioni scolastiche nello sviluppo educativo, didattico e propedeutico all'attività lavorativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1 (FINALITÀ)

L'ANCL si impegna a favorire i rapporti tra le Aziende e i dirigenti rappresentati da ANP.

L'ANP ed l'ANCL, nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli di rappresentanza, si impegnano a:

- approntare specifiche tipologie di "patto formativo dello studente", in accordo a quanto previsto, in relazione all'attività di alternanza scuola-lavoro, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella guida operativa per la scuola pubblicata in data 8 ottobre 2015;
- si impegnano a promuovere la pratica dell'apprendistato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015
- sostenere e favorire le iniziative, i programmi ed i progetti in materia di formazione degli studenti, attraverso una rete di collaborazione territoriale tra le singole istituzioni scolastiche e le sedi provinciali dell'ANCL;
- sperimentare percorsi di collaborazione ed iniziative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sostenere, con corsi e convegni, gli insegnanti e i dirigenti scolastici nel loro percorso di formazione e aggiornamento;
- collaborare a definire iniziative di verifica e monitoraggio delle iniziative poste in essere al fine di migliorare la qualità delle stesse.

ARTICOLO 2 (ATTIVITÀ)

Nel quadro delle finalità sopra esposte l'ANP e l'ANCL esprimono la comune volontà di concordare iniziative, eventi, corsi, convegni e stage per attività di informazione – formazione nelle scuole rivolte a docenti, studenti, genitori. Tali iniziative saranno oggetto di successivi specifici accordi.

ARTICOLO 3 (DIFFUSIONE)

Entrambe le parti si impegnano a divulgare, attraverso i propri strumenti informativi, le iniziative intraprese in virtù del presente protocollo anche al fine di favorire l'adesione e la condivisione da parte degli istituti scolastici e dei genitori degli studenti.

ARTICOLO 4 (ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ)

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data del 1 gennaio



successivo alla data di sottoscrizione ed ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre. Alla scadenza le Parti potranno congiuntamente rinnovare il Protocollo d'Intesa a mezzo di comunicazione scritta. Entrambe le Parti avranno diritto di recesso dal presente Protocollo di Intesa, tramite preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 5
(COMUNICATI AL PUBBLICO)

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa se non congiuntamente oppure con il consenso dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove possibile, ciascuna delle Parti dovrà tempestivamente notificare all'altra tale eventualità.

ARTICOLO 6
(NATURA DEL PROTOCOLLO DI INTESA)

Il presente Protocollo di Intesa rappresenta l'intenzione delle Parti di negoziare in buona fede al fine di conseguire le finalità del Protocollo medesimo, ma nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile verso l'altra nell'eventualità di un mancato raggiungimento delle suddette finalità.

ARTICOLO 7
(FORO COMPETENTE)

Il presente Protocollo di Intesa è retto dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione allo stesso, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.


ARTICOLO 8
(VARIE)

Nessuna delle Parti potrà assumere obblighi per conto dell'altra senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

Il presente Protocollo di intesa costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito alla materia in esso trattata e supera tutte le precedenti comunicazioni, scritte o orali.

Roma, 18 dicembre 2015

Il Presidente ANP
Giorgio Rembado



Il Presidente ANCL SU
Francesco Longobardi

